



## **COMUNE DI PONTE SAN PIETRO**

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà, 1 - cap 24036 - tel 0356228411 - fax 0356228499 - P.I. 00250450160  
e-mail: [comune@comune.pontesanpietro.bg.it](mailto:comune@comune.pontesanpietro.bg.it)

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA**

## **COMMISSIONE PAESAGGIO**

**AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12.**

**(Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 17.02.2009)**

**(Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 12.07.2013)**

## **Articolo 1 - Indicazioni generali e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Ponte San Pietro ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, da concretizzare per mezzo di una programmazione di utilizzo e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
3. Tali finalità vengono perseguite attraverso le attività degli organismi e del personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale delle Commissioni Comunali per il Paesaggio prevista dall'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

## **Art. 2 - Istituzione della Commissione**

1. È istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Ponte San Pietro. Tale Commissione è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, nonché per i piani urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele. Sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria l'emanazione di un provvedimento di competenza comunale ai sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005.
2. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa darà indicazioni di massima al progettista affinché questi possa apportare le variazioni necessarie per l'adeguamento del progetto.

## **Art. 3 –Competenze della Commissione**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:
  - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli enti locali dall'art. 80 della legge regionale n. 12/2005;
  - rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 146, 147 e 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
  - irrogazione delle sanzioni amministrative ed accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
  - procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
  - valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale dei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D. G. R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
  - Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
  - espressione del parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.

#### **Art. 4 – Composizione della Commissione per il Paesaggio**

1. La Commissione è composta da tre membri, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto.
2. Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed avere maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. Gli altri componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Gli altri componenti dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, come liberi professionisti o in qualità di pubblici dipendenti, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Ponte San Pietro.
4. Alla seduta della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del servizio preposto alla gestione dei procedimenti in materia, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione e con funzioni di Segretario. Lo stesso, in caso di impedimento o di assenza, potrà delegare altro personale del servizio da scegliere tra i soggetti preposti all'istruttoria ed alla gestione dei procedimenti in materia.

#### **Art. 5 - Durata della Commissione, decadenza, incompatibilità, conflitto d'interesse dei commissari e funzionamento.**

1. La Giunta comunale nomina, surroga e sostituisce i componenti della Commissione, ne indica il Presidente ed il Vice Presidente, previa verifica, da parte del Responsabile dell'Area di Gestione del Territorio, del possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
2. .... (abrogato con delibera CC n. 22 del 12 luglio 2013) .....
3. .... (abrogato con delibera CC n. 22 del 12 luglio 2013) .....
4. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. La Commissione nominata resta in carica per tutta la durata del mandato elettorale dell'Amministrazione che l'ha nominata, continuando ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione e, comunque entro 180 giorni dalla scadenza.
6. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive.
7. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
8. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, la Giunta Comunale provvederà alla sua sostituzione seguendo la procedura di cui al precedente comma 1.
9. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale del Comune di Ponte San Pietro.
10. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
11. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale.
12. I Componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti alla Commissione stessa o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o

argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica da parte della Commissione.

13. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quinto grado del commissario, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

14. Le sedute della Commissione sono convocate, con avviso scritto, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice – Presidente, per il tramite della struttura tecnico-amministrativa di cui al successivo articolo 6.

15. L'invio della convocazione è effettuato almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo posta, telefax o e.mail da trasmettere ai membri. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o telefax o e.mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

16. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto va sempre espresso in forma palese.

17. La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

18. La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico-amministrativa.

19. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

20. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare il rispetto di tale prescrizione. Questi potrà proporre il rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

21. Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta e la firma di un Commissario.

22. Il verbale della seduta è redatto da un Segretario designato dal Presidente e deve contenere:

- l'indicazione dei presenti;
- il parere espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza;
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

23. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario e dai componenti presenti.

24. Le pratiche da trattare possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

23. Il Presidente stabilisce l'ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

24. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente

25. Le sedute della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche.

26. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con funzioni di relatori e senza diritto di voto, i tecnici che hanno curato l'istruttoria delle pratiche e l'assessore competente.

27. Il Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di fare partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o

competenze nonché, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

28. Le disposizioni di cui ai commi 1,2, 3 e 8 si applicano alle nomine che verranno effettuate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### ***Art. 6 – Attività della struttura tecnico-amministrativa***

1. La Struttura tecnico-amministrativa, individuata nel servizio sportello unico del Comune di Ponte San Pietro, è costituita da personale sia tecnico che amministrativo.

2. La Struttura predispone l'istruttoria delle pratiche edilizie da sottoporre all'esame della Commissione del Paesaggio; cura altresì i rapporti con gli altri Servizi e Settori dell'Ente a qualunque titolo interessati.

#### ***Art. 7 – Istruttoria delle pratiche***

Il personale della Struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una breve relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge, tenendo conto di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

#### ***Art. 8 Indennità.***

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.